



Provincia di Padova

Copia di Deliberazione della Giunta Provinciale

SEDUTA del **05/09/2005**
N° di Reg. **542**
N° di Prot. **99728**

CI1/157
Immediatamente eseguibile

Oggetto: **D.LGS. 22/97 ARTT.31 E 33, INDIRIZZI OPERATIVI PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA.**

L'anno duemilacinque il giorno 05 del mese di Settembre nella sede della Provincia di Padova si è riunita la Giunta Provinciale:

CASARIN VITTORIO	Presidente della Provincia	Presente
MARTINELLO LEONARDO	VicePresidente	Assente
FECCHIO MAURO	Assessore	Presente
FRASSON FLAVIO	Assessore	Presente
GIORGETTI MASSIMO	Assessore	Presente
MANZOLINI FLAVIO	Assessore	Presente
MARCATO ROBERTO	Assessore	Presente
RIOLFATTO DOMENICO	Assessore	Assente
SALVO' LUCIANO	Assessore	Presente
TOSETTO ROBERTO	Assessore	Assente
VERZA MARIO	Assessore	Presente

Partecipa il: Segretario Generale AMODEO GIROLAMO

Assume la Presidenza CASARIN VITTORIO nella sua qualità di Presidente della Provincia il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Collegio a deliberare. La Giunta Provinciale adotta, quindi, la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate nr.:

Allegati nr.:

IL PRESIDENTE
f.to **CASARIN VITTORIO**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **AMODEO GIROLAMO**

Publicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio della Provincia per giorni quindici consecutivi dal _____ al _____.

Nr. _____ reg. ALBO

Il Messo

E' divenuta esecutiva il **20/09/2005**
La presente copia è conforme all'originale.

ai sensi della normativa vigente.

Padova, **28/09/2005**

IL DIRIGENTE
f.to **BRUNA BOLZONELLA**

Per l'esecuzione al SETTORE: . CI1 - Ecologia

L'UFFICIO DELIBERAZIONI

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n. 22/97, in materia di recupero dei rifiuti, ha previsto oltre al sistema autorizzatorio ordinario disciplinato dagli artt. 27 e 28 del decreto stesso, delle procedure così dette, semplificate, disciplinate dagli artt. 31-33 dello medesimo decreto. In ogni caso le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 22/97;
- l'attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, può essere intrapresa decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le condizioni specifiche previste dalla normativa statale e regionale;
- gli artt. 31, 2° comma, e 33, 2° comma, prevedono espressamente che le norme tecniche in relazione a ciascun tipo di attività di recupero, devono prevedere anche le quantità massime impiegabili;
- le modalità operative e le norme tecniche sono state definite con appositi Decreti Ministeriali (D.M.A. del 5/2/98 per i rifiuti non pericolosi ed il D.M.A. del 12/6/02 per i rifiuti pericolosi) i quali fissano le condizioni ed i tipi dei rifiuti che possono essere recuperati in procedura semplificata. Il D.M.A. 12/6/02, fissa sia le condizioni operati che le quantità massime recuperabili in procedura semplificata, mentre tale vincolo, non è espressamente previsto per i rifiuti non pericolosi, se non in funzione della potenzialità annua dell'impianto in cui si effettua l'attività;

RILEVATO che:

- allo stato attuale sono interessate alle procedure semplificate, circa 220 Ditte;
- nel corso degli anni, purtroppo si è dovuto prendere atto dei limiti e dei rischi ambientali che queste procedure semplificate possono presentare quando vengono trattati grossi quantitativi e/o numerose tipologie, di rifiuti;
- non sempre in via preventiva è possibile definire con precisione la potenzialità e/o capacità impiantistica dei sistemi ove devono essere recuperati i rifiuti;

PRESO ATTO che:

- in alcuni casi operando in procedura semplificata, si sono verificati episodi illeciti, con abbandono di rifiuti, i cui costi di smaltimento e bonifica ricadono sulla collettività;
- l'attività di recupero dei rifiuti è espressamente auspicata dall'art. 4 del D.Lgs. n. 22/97;
- limitare il recupero in procedura semplificata, non costituisce in se' un vincolo all'attività di recupero dei rifiuti che può essere sempre effettuata secondo la procedura ordinaria previa autorizzazione, prevista dall'art. 28 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che:

- ai sensi della L.R. n. 3 del 21/1/2000, art. 6, compete alla Provincia ricevere e verificare le comunicazioni per l'esercizio di attività di recupero dei rifiuti in regime semplificato ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. n. 22/97;
- appare opportuno, in attesa di ulteriori indirizzi statali e/o regionali, fornire alcuni indirizzi operativi, che oltre a garantire una maggiore chiarezza agli operatori del settore, consentano per quanto possibile una migliore e maggiore attività di controllo, sia preventivo che successivo;
- sull'argomento è stata interessata la C.T.P.A. nelle sedute del 18/5/2005 e 8/6/2005. La C.T.P.A. nella seduta del 8/6/2005, arg. n. 8, ha espresso il proprio parere tecnico favorevole all'adozione di indirizzi operativi in materia di recupero dei rifiuti in procedure semplificate secondo le disposizioni del L.gs. n. 22/97, artt. 31 e 33 e del D.M.A. 5/2/98;
- la definizione di procedure operative non deve considerarsi ne' un limite, ne' un vincolo all'attività di recupero dei rifiuti che va incentivata nello spirito della normativa vigente e comunque nel rispetto della tutela dell'ambiente;

VISTO:

- il parere della CTPA espresso nella seduta dell'8/6/2005, arg. n. 8;
- il D.Lgs. n. 22/97, il D.M.A. 5/2/98 e la L.R. n. 3/2000;

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art.49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267, riportati in calce al dispositivo del presente atto;

DATO ATTO, altresì, che in ordine alla presente proposta di deliberazione il Segretario Generale ha posto il visto, in attuazione a quanto stabilito dal Presidente della Provincia con decreto in data 3.9.1999 n.50532 di prot., in conformità alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei termini di legge

DELIBERA

1. di adottare i seguenti indirizzi operativi per le attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificate secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 22/97 artt. 31 e 33 e del D.M.A. 5/2/1998:

1) Idoneità dell'impiantistica, degli edifici e dell'area in cui viene svolta l'attività di recupero

In allegato alla Comunicazione di inizio attività e relativa richiesta di iscrizione al Registro Provinciale per l'attività di recupero rifiuti, la Ditta interessata dovrà:

- presentare tutta la specifica documentazione tecnica relativa all'impianto di recupero, evidenziando in particolare la potenzialità giornaliera ed annuale degli impianti/macchinari utilizzati e delle aree di deposito dei rifiuti da recuperare e dei materiali prodotti. Le aree di stoccaggio/deposito devono essere chiaramente individuate e distinte;
- evidenziare nella relazione tecnica la correlazione tra la potenzialità dell'impianto ed il quantitativo massimo annuo trattabile, indicando se l'impianto funziona in continuo o discontinuo e le frequenze di lavoro su base giornaliera, stagionale ed annuale;
- essere dimostrata con specifica documentazione (fatture di acquisto o altro) la disponibilità dei macchinari e delle strumentazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;
- allegare idonea documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi (esterni ed interni), dove si intende svolgere l'attività di recupero. L'area e gli edifici dovranno risultare idonei e legittimati da un punto di vista edilizio ed urbanistico;
- produrre il certificato di destinazione urbanistica e l'abilitazione edilizia per i manufatti interessati;
- produrre idonea documentazione analitica, per tipologia di rifiuto, da rinnovare

ogniquale volta cambi il processo produttivo che da origine al rifiuto, e comunque da presentare almeno ogni due anni. La analisi devono essere effettuate presso laboratori accreditati UNI EN 45000 e certificate sin dalla fase del campionamento.

2) *Quantitativi massimi di messa in riserva, annessa al recupero*

Ferme restando le quantità massime annue di rifiuti impiegabili nell'attività in funzione della potenzialità annua dell'impianto, la quantità massima depositabile presso l'impianto in attesa di recupero, non deve superare il quantitativo pari alla massima potenzialità impiantistica trimestrale, del recupero effettivo. La Provincia indicherà nel certificato di comunicazione di iscrizione nell'apposito registro provinciale, il quantitativo massimo stoccabile.

3) *Messa in riserva non annessa al recupero*

Non è ammesso lo spostamento di rifiuti messi in riserva R 13 se non per la immediata impiegabilità. Qualora sui rifiuti vengano effettuate operazioni di scambio, miscelazione e/o altre attività diverse dal semplice stoccaggio (rif. art. 6 D. Lgs. n. 22/97), l'attività non può configurarsi come messa in riserva R 13.

Tutte le attività di messa in riserva di rifiuti, sia prodotti da terzi che prodotti in conto proprio, sono assoggettate alle garanzie finanziarie secondo la DGRV 2528/99, qualora non annesse al recupero.

Le garanzie finanziarie devono essere prestate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

4) *Rapporto tra impianti ed attività in procedure semplificate e procedure ordinarie*

Non è consentito che lo stesso impianto gestisca il recupero dei rifiuti contemporaneamente in procedura semplificata ed ordinaria.

Al fine di definire il regime cui ogni Ditta deve sottostare e per favorire il passaggio ad un'unica procedura, nonché per consentire la prosecuzione delle attività in essere e non pregiudicare le attività produttive, le Ditte interessate dovranno definire la propria posizione e risultare abilitate o ai sensi dell'art. 28 o a sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97, entro il 31/12/2005.

5) Particolari tipologie di attività: produzione di conglomerati

La Ditta che intende recuperare i rifiuti previsti dal D.M.A. 5/2/98, per la produzione di prodotti sostitutivi di altri prodotti usualmente commercializzati (es. conglomerati cementizi e/o per l'edilizia e/o bituminosi), deve presentare unitamente alla Comunicazione, idonea documentazione (anche di tipo analitico) atta a dimostrare che il materiale prodotto è analogo a quello usualmente commercializzato e possiede le stesse caratteristiche anche strutturali e di sicurezza ambientale. Tale documentazione deve essere certificata da professionista del settore, abilitato e iscritto all'albo e deve essere presentata per ogni singola tipologia di rifiuti utilizzata e quindi materiale prodotto.

Deve essere comunque esibito un campione del prodotto che si intende realizzare.

6) Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali

La messa in riserva per il riutilizzo di rilevati e sottofondi stradali è soggetta a garanzie finanziarie secondo la D.G.R.V. 2528/99 e le modalità del precedente punto 3).

2. di dare atto che le presenti procedure operative non costituiscono ne' un limite, ne' un vincolo all'attività di recupero dei rifiuti che può essere sempre effettuata previa autorizzazione, secondo le disposizioni dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e dell'art. 26 della L.R. n. 3/2000;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di demandare al competente Settore Ambiente ogni altro adempimento necessario per l'adozione degli indirizzi definiti.

PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data _____ Il Dirigente del Settore Ambiente

Dott. Livio Baracco

PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data _____ Il Dirigente del Settore

Risorse Finanziarie

Visto di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 50532 di prot. Del 3.9.1999.

Data _____ Il Segretario/Direttore Generale

Dr. Girolamo Amodeo

Data la necessità di dare tempestiva attuazione al provvedimento, il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La Giunta Provinciale, ad unanimità di voti palesi, approva l'immediata eseguibilità della stessa.